



# PROVINCIA DI ROVIGO

Prot. Gen. n. 23866

Deliberazione n.: 77

## ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA PROVINCIALE Seduta del 09/05/2007

Oggetto L. 07.08.1990 n. 241, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, D.M. 22.10.1999 n. 460, D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, D.Lgs. 24.06.2003 n. 209 e Delibera Giunta Provinciale n. 67 del 05.04.2006: rimozione veicoli abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico. APPROVAZIONE TARIFFE PROVINCIALI

**Al Sig. Giancarlo Chinaglia**  
con preghiera di riferire alla Giunta

**Assessore all'Ambiente**

		COMUNICAZIONI ALL'UFFICIO	
		P	A
<b>Presidente</b>	SACCARDIN Federico	P	
<b>Vicepresidente</b>	SPINELLO Gino Sandro	P	
<b>Assessori</b>	BRUSCO Guglielmo	P	
	CHIARIONI Daniele	P	
	CHINAGLIA Giancarlo		A
	NEGRI Laura	P	
	NONNATO Giovanni	P	
	RIBERTO Anna Lucia		A
	VIRGILI Tiziana	P	
	Partecipa il Segretario Direttore Dott. Raffaele Savino  _____		

<b>APPROVATA</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>NON APPROVATA</b>	<input type="checkbox"/>	<b>RINVIATA</b>	<input type="checkbox"/>
<b>APPROVATA I.E.</b>	<input type="checkbox"/>				

FIRMA ASSESSORE \_\_\_\_\_

## LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno n. 460 del 22.10.1999 con cui si determinano le procedure e le modalità operative da attuarsi in caso di ritrovamento di veicoli abbandonati su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico;

CONSIDERATO che tra le indicazioni contenute nel citato Decreto Ministeriale è compresa la definizione, a cura delle Province, delle tariffe da applicare per le operazioni di prelievo, custodia, cancellazione e demolizione dei veicoli abbandonati;

VISTE le disposizioni contenute nel D.M. 460/99 secondo cui, nei casi di rimozione veicoli abbandonati "l'onere finanziario è posto a carico dell'ente proprietario della strada sulla quale il veicolo è stato rinvenuto o del concessionario della stessa";

VISTA la delibera della Giunta Provinciale n. 67 del 05.04.2006 con la quale la Provincia di Rovigo ha provveduto, ai sensi del D.M. 460/99, a determinare nuovamente, aggiornandoli, gli importi di cui alla delibera della Giunta Provinciale n. 116 del 21.08.2000;

CONSIDERATO che lo stesso decreto Ministeriale, nel definire lo stato di abbandono dei veicoli, stabilisce in capo agli organi di polizia stradale, il compito di provvedere alla loro rimozione ed al loro conferimento presso centri autorizzati ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 22/97 (ora da intendersi ai sensi del combinato disposto di cui al D.Lgs. 152/2006 ed al D.Lgs. 209/2003);

VISTO il Decreto Prefettizio 27.12.2006 prot. n. 5135/2006 con il quale sono individuati, con cadenza annuale, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 460/99, gli impianti di demolizione, tra quelli autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che tale elenco consta di n. 2 impianti per tutto il territorio provinciale, rispetto i 7 esistenti ed autorizzati dalla Provincia di Rovigo;

CONSIDERATO che gli uffici dell'Area Politiche dell'Ambiente hanno constatato un'anomalia nell'applicazione della procedura di cui al D.M. 460/99, nella parte in cui gli agenti di pubblica sicurezza, chiamati ad intervenire negli episodi di abbandono su suolo pubblico di veicoli fuori uso, interpellano soggetti diversi dai demolitori indicati nel decreto prefettizio, anche fornendo loro indicazioni circa la refusione degli oneri di intervento mediante rivalsa sui proprietari e/o gestori dell'area pubblica;

VISTA la nota 25.10.2006 prot. 47003 con cui gli uffici dell'Area Ambiente della Provincia di Rovigo trasmettono, a tutti gli enti di coordinamento degli agenti di pubblica sicurezza, alcune precisazioni riguardanti la corretta procedura attuabile in ossequio alle disposizioni di cui al D.M. 22.10.1999 n.460;

CONSTATATA tuttavia una contingente difficoltà operativa nel territorio polesano, in ordine alla gestione degli eventi di abbandono dei veicoli su suolo pubblico, l'ufficio ha provveduto ad attivare un tavolo tecnico di concertazione tra gli operatori del settore e la Prefettura;

PRESO ATTO di quanto emerso durante gli incontri svoltisi con gli operatori del settore (autodemolitori) e con i funzionari della Prefettura di Rovigo, in ordine alle concrete difficoltà manifestate dagli stessi operatori nel disporre gli interventi di rimozione di cui al D.M. 460/99 in condizioni di sicurezza e senza danneggiamento alcuno ai veicoli da rimuovere;

PRESO ATTO altresì, che l'attività tipica dei centri di demolizione è finalizzata alla gestione dei rifiuti "veicoli fuori uso", che in quanto tali possiedono già la connotazione di "rifiuto" e quindi la certezza dello stato di "abbandono" o la conclamata volontà di "disfarsi", mentre i veicoli rinvenuti su suolo pubblico ed oggetto degli interventi di cui al D.M. 460/99 necessitano invece dell'accertamento delle condizioni di effettivo abbandono ed in attesa di ciò non possono configurarsi propriamente come "rifiuti";

CONSIDERATO, inoltre che gli operatori effettivamente attrezzati e professionalmente preparati all'esecuzione dei succitati interventi, anche nelle condizioni di pericolo o di grave difficoltà, sono gli operatori del soccorso stradale;

VISTA la competenza della Prefettura nella predisposizione dell'elenco di attività di soccorso stradale abilitate alla custodia dei veicoli a motore sequestrati o sottoposti a fermo, ai sensi delle disposizioni di cui al vigente Codice della Strada, alla L. 689/81 ed del D.P.R. 571/82;

RITENUTO opportuno prevedere che, laddove i centri di demolizione autorizzati ai sensi del combinato disposto di cui al D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 ed al D.Lgs. 24.06.2003 n. 209, siano chiamati ad intervenire nella rimozione di mezzi giacenti su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico non rispondenti alla definizione di "rifiuto", possano avvalersi della prestazione professionale di centri preposti ed abilitati al soccorso stradale ed alla successiva custodia degli stessi, per tutto il periodo di tempo necessario ad attestarne l'effettivo stato di abbandono o la definitiva volontà del disfarsene, nonché la rispondenza alla definizione di "rifiuto";

CONSIDERATO che le risultanze del tavolo tecnico sono state rese note alla Giunta Provinciale attraverso la presentazione di una dettagliata relazione propositiva, nella seduta del 28.03.2007;

VISTA l'approvazione espressa dalla Giunta Provinciale in ordine alle proposte contenute nella relazione dell'ufficio, con cui si definisce di "*....predisporre la delibera di approvazione ed aggiornamento delle tariffe provinciali determinate ai sensi dell'art. 3 del D.M. 22.10.1999 n. 460, così come concordate con gli operatori del settore nell'incontro del 29.11.2006, mediante elaborazione di una premessa*

*dettagliatamente ed esaurientemente motivata volta a prevedere la possibilità per gli impianti di demolizione, di avvalersi della collaborazione di centri abilitati al soccorso stradale ed al deposito giudiziario, per gli interventi di rimozione che richiedano tali operazioni, mantenendo tuttavia la titolarità delle operazioni medesime, soprattutto concomitanza con le richieste da inoltrare agli enti pubblici gestori delle aree di intervento; ....”;*

CONSIDERATO, infine, che le disposizioni contenute nel D.M. 22.10.1999 n. 460 individuano gli enti gestori o proprietari della strada interessata dall'abbandono, come soggetti preposti a sostenere l'onere finanziario dovuto ai centri di raccolta per le operazioni di prelievo, custodia, cancellazione dal Pubblico Registro e demolizione e che tali costi sono determinati dalla Provincia;

RITENUTO opportuno precisare che la refusione degli oneri finanziari anzidetti, da parte degli enti proprietari e/o gestori delle strade pubbliche e/o soggette ad uso pubblico si intende dovuta ai soli centri di demolizione definiti nel D.M. 460/99, e che pertanto l'eventuale loro collaborazione con altri centri è soggetta a trattative di tipo privatistico;

RITENUTO, infine, di assumere come riferimento nella determinazione tariffaria delle somme dovute per la rimozione e custodia dei veicoli in questione, gli importi determinati dall'Automobil Club Italia, quale Ente di rilevanza nazionale in materia;

## **DELIBERA**

1 - di definire le tariffe delle somme dovute ai centri di raccolta per il prelievo, la custodia, la cancellazione dal pubblico registro automobilistico e la demolizione dei veicoli come segue:

Descrizione	TARIFFA
<p>A. <u>per le operazioni di prelievo:</u></p> <p>I. <b>di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- diritto di chiamata</li> <li>- operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo</li> <li>- indennità chilometrica (dalla sede operativa del centro di raccolta al luogo di stazionamento dell'autoveicolo destinato alla rimozione e, quindi, al luogo di deposito)</li> </ul> <p>II. <b>di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- diritto di chiamata</li> <li>- operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo</li> <li>- indennità chilometrica (dalla sede operativa del centro di raccolta al luogo di stazionamento dell'autoveicolo destinato alla rimozione e, quindi, al luogo di deposito)</li> </ul> <p>III. <b>di veicoli di massa complessiva a pieno carico oltre le 3,5 t:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- diritto di chiamata</li> <li>- operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo e per quanto riguarda l'indennità chilometrica (dalla sede operativa del centro di raccolta al luogo di stazionamento dell'autoveicolo destinato alla rimozione e, quindi, al luogo di deposito) si applicano le tariffe del punto II. Aumentate del 20% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valori di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.</li> </ul>	<p>TARIFFE UFFICIALI ACI</p>
<p>B. <u>per la custodia di veicoli la tariffa è così determinata:</u></p> <p>I. (al giorno o frazione di giorno), per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t;</p> <p>II. (al giorno o frazione di giorno), per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t.;</p> <p>III. (al giorno o frazione di giorno), per veicoli di massa complessiva a pieno carico oltre le 3,5 t.</p>	<p>TARIFFE UFFICIALI ACI E/O D.M. 02.09.2006 n. 265</p>
<p>C. <u>per la cancellazione dal PRA del veicolo è prevista la corresponsione delle tariffe già previste dal PRA medesimo.</u></p>	<p>ONERI P.R.A.</p>

<p><u>D. Per la demolizione dove la tariffa è calcolata al netto dei materiali eventualmente recuperabili:</u></p> <p>I. di veicoli i massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.</p> <p>II. di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5, t</p> <p>III. di veicoli di massa complessiva a pieno carico oltre le 3,5 t. si applicano le tariffe della lettera B. aumentate del 20% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t. della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.</p>	<p>} € 30</p>
--	---------------

- 2) alle somme di cui al punto 1) si aggiunge, qualora il mezzo recuperato sia dotato di un sistema di coibentazione, una cifra forfetaria relativa al costo di scoibentazione, così quantificata:
- € 52,00 per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.;
  - € 130,00 per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t.;
  - € 207,00 per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.
- 3) tutte le somme indicate, ad esclusione di quelle relative alla cancellazione dal PRA, sono da intendersi al netto d'IVA;
- 4) di individuare l'Area Ambiente quale settore competente alla liquidazione delle somme afferenti la rimozione forzata dei veicoli rinvenuti su aree pubbliche e/o soggette ad uso pubblico di pertinenza della Provincia di Rovigo;
- 5) di trasmettere il presente atto deliberativo - in elenco - ai Capigruppo del Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso ai sensi dell'art. 3, co. 4, della L. 241/90 e ss.mm.

Il Presidente propone, stante l'urgenza di provvedere in materia, che il presente provvedimento venga dichiarato immediatamente seguibile ai sensi del punto 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La proposta viene approvata all'unanimità.